



COMUNE DI BOLOTANA

Provincia di Nuoro

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

(art. 11 L. 9/12/1998 n. 431, D.M. LL.PP. 07/06/1999)

ANNUALITÀ 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 che ha istituito il Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che ha fissato i requisiti minimi per l'accesso al fondo;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9.07.2025, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la predisposizione del bando regionale permanente e per la ripartizione dei fondi tra i Comuni;

Richiamata la Determinazione del Servizio edilizia residenziale pubblica (SER) della R.A.S. n. 2222, prot. n. 35034, del 21.07.2026, con la quale si approva il nuovo bando regionale permanente, che sostituisce quello approvato con Determinazione n. 1505 del 17.07.2025, al fine di consentire l'accesso ai contributi di cui al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Rilevata la necessità di rendere pubblico il presente bando al fine di consentire l'accesso al fondo a coloro i quali siano in possesso dei requisiti minimi previsti;

RENDE NOTO

- che è indetto un concorso per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione – annualità 2026, ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98.
- che, a far data dal 08/10/2026 al 31/10/2026 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per la concessione di contributi per il sostegno alla locazione secondo quanto disposto dal presente Bando e fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

1. REQUISITI GENERALI

Possono presentare domanda i titolari del contratto di locazione in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea.
Il cittadino appartenente ad uno Stato extracomunitario deve essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno.
2. residenza anagrafica nel Comune di Bolotana, nell'alloggio per il quale si chiede il contributo, al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo;
3. essere o essere stati titolari, anche per un periodo limitato dell'anno 2026, di contratto di locazione di

natura privatistica ad uso residenziale di unità immobiliare (escluse le categorie catastali A1, A8, A9 e le categorie catastali riferite ad usi non abitativi) di proprietà sia pubblica (esclusi gli assegnatari di alloggi ERP a canone sociale (L.R. 13/1989)) che privata sita nel Comune di Bolotana, occupata a titolo di abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo e regolarmente registrato. Non è necessario essere titolari del contratto al momento della presentazione della domanda;

4. Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
5. Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.
6. Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.
7. Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.
8. non essere titolari, né il richiedente né nessun altro componente il nucleo familiare¹, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato² alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione. Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica di godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).
9. di non essere titolare di un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
10. essere in regola con il pagamento dell'imposta di registro, ove dovuta (non dovuta in caso di opzione per la cedolare secca).

I cittadini che nell'arco dell'anno 2026 siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune della Sardegna presentano istanza a tutti i Comuni interessati, indicando nella domanda gli altri Comuni ai quali hanno già presentato o intendono presentare istanza e i relativi periodi. In tal caso il contributo massimo è determinato sul canone complessivamente dovuto nell'anno ed è ripartito tra i Comuni in proporzione al canone riferito al periodo di rispettiva competenza. Non sono ammesse domande riferite al medesimo periodo presentate in Comuni differenti: qualora emerga tale circostanza, il richiedente è invitato a optare per una sola domanda entro il termine assegnato dall'Ufficio; in mancanza di opzione, le domande riferite al medesimo periodo sono dichiarate inammissibili.

Nel caso di contratto intestato a più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari, la quota di canone riferibile a ciascun nucleo deve risultare dal contratto di locazione o da altra documentazione avente data certa e idonea a consentire al Comune la verifica della ripartizione del canone; la quota così individuata deve trovare corrispondenza nelle ricevute o nella documentazione attestante il pagamento. In mancanza di tali elementi il contributo non può essere riconosciuto.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

I requisiti devono essere posseduti per il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente assegnato, fermo restando quanto sopra precisato in merito alla residenza anagrafica e alla titolarità del contratto di locazione.

2. REQUISITI ECONOMICI DEI RICHIEDENTI

¹ DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto il nucleo familiare è composto del richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

² L.R. 13/1989, art. 2. c): ...È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge del 27 luglio 1978, n°392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona...

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti (ai sensi dell'art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999):

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,10 per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Si rende noto fin d'ora che, nel caso in cui le risorse attribuite da parte della RAS, Assessorato LL.PP., non fossero sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, come sopra determinato, per ragioni di equità e parità di trattamento, i contributi verranno ridotti in misura proporzionale fra tutti i richiedenti inseriti nella fascia A) e fascia B).

3. ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI

Sono esclusi:

- 1) I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.
- 2) Gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
- 3) I nuclei familiari nei quali, anche un solo componente, risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, situato in qualsiasi località del territorio nazionale, fatti salvi i casi di nuda proprietà e di impossibilità giuridica di godere del bene di cui al punto 1.
- 4) I richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

4. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo **non può eccedere** la differenza tra *il canone annuo effettivo*, al netto degli oneri accessori, e il *canone* considerato *sopportabile* in relazione all'ISEE del beneficiario:

$$\begin{array}{l} \text{Ammontare} \\ \text{massimo} \\ \text{del contributo} \end{array} = \text{canone annuo} - \text{canone sopportabile} \\ \text{effettivo} \qquad \qquad \qquad \text{(ISEE nucleo familiare x incidenza} \\ \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \text{massima ammissibile)}$$

Il contributo da assegnare non potrà **in ogni caso** essere superiore a:

Fascia A: € 3.098,74

Fascia B: € 2.320,00

Il canone da considerare è quello complessivamente dovuto per l'anno 2026, al netto degli oneri accessori, tenendo conto dei periodi di effettiva titolarità del contratto o dei contratti di locazione. Il contributo così determinato non è oggetto di ulteriori riduzioni proporzionali in ragione del numero di mensilità per le quali il richiedente è stato titolare del contratto.

In sede di istruttoria il Comune determina il contributo in via previsionale, sulla base del contratto, delle ricevute già prodotte o delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ai fini della trasmissione del fabbisogno alla Regione. Prima della liquidazione, il Comune procede alla verifica a consuntivo sulla base dei canoni effettivamente corrisposti e documentati nell'anno 2026, rideterminando, se necessario, l'importo spettante.

5. CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, ivi comprese le misure di sostegno economico erogate dall'INPS o da altri enti. Tali benefici non sono considerati ai fini della determinazione del fabbisogno trasmesso alla Regione, ma esclusivamente in sede di liquidazione: l'importo dell'altro beneficio percepito per il pagamento del canone è detratto dalla quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario, determinata secondo le modalità di riparto di cui al punto 2. A tal fine, prima della liquidazione, il Comune acquisisce la documentazione necessaria. In ogni caso il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per poter accedere ai suddetti benefici i cittadini interessati devono presentare domanda indirizzata al Comune di Bolotana redatta sull'apposito modulo disponibile presso la sede comunale e sul sito web istituzionale www.comune.bolotana.nu.it.

La domanda dovrà essere corredata da:

- Copia del contratto (o dei contratti) di locazione regolarmente registrato/i relativo/i all'anno 2026 e, ove dovuta, fotocopia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione;
- Certificazione di reddito I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità;
- Copia di un documento d'identità in corso di validità;
(per gli immigrati extracomunitari): copia del titolo di soggiorno posseduto;
- Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relative all'anno 2026 già disponibili alla data della domanda: ricevute con indicazione della causale, del numero e della data di emissione, quietanzate a firma leggibile del locatore, imposta di bollo assolta, ovvero copia di bonifici o di altra documentazione idonea a ricondurre il pagamento al contratto, all'alloggio e al periodo
- La documentazione di pagamento delle mensilità non ancora documentate (fino a dicembre 2026) deve essere consegnata improrogabilmente entro il mese di gennaio 2027.
- Il pagamento può essere documentato anche tramite assegno o bonifico bancario e/o postale, purché riconducibile al contratto, all'alloggio e al periodo di riferimento;
- Copia fotostatica del codice IBAN del Conto Corrente o delle Carte ricaricabili intestato al dichiarante (obbligatorio); sono esclusi i conti correnti con codice IBAN relativo a libretto postale.
- in caso di contratto intestato a più nuclei familiari, documentazione avente data certa da cui risulti la quota di canone riferibile al nucleo del richiedente, qualora non indicata nel contratto;
- eventuale documentazione relativa ad altri benefici percepiti per il pagamento del canone di locazione.

Le domande, debitamente compilate e documentate, possono essere trasmesse entro la data del **31/10/2026** mediante le seguenti modalità:

1. **posta elettronica certificata**, all'indirizzo **protocollo@pec.comune.bolotana.nu.it** (solo da altra casella PEC);
2. **servizio postale** mediante raccomandata A.R. all'indirizzo: **Comune di Bolotana, Piazza Popolo, 2 (Non fa fede il timbro postale)**
3. Consegna a mano

Le graduatorie saranno pubblicate indicando il numero di protocollo assegnato al momento della presentazione delle domande.

7. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande ed ai relativi controlli verificando la completezza e la regolarità e il possesso dei requisiti da parte del richiedente.

Nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato dati non precisi per mero errore materiale nella compilazione, l'ufficio procedente, in fase istruttoria o comunque prima di erogare il beneficio, verificherà la possibilità di sanare l'errore mediante una dichiarazione integrativa resa dall'interessato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il riscontro da parte dell'ufficio competente di dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, comporterà l'esclusione dell'istanza.

Il Comune, sulla base dell'istruttoria provvederà alla formazione delle graduatorie provvisorie, le quali saranno pubblicate all'Albo Pretorio on line del Comune per 10 giorni consecutivi. I richiedenti, ammessi al contributo, potranno presentare ricorso documentato avverso la predetta graduatoria entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

Concluso l'esame degli eventuali ricorsi si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvede all'erogazione del contributo a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S., del relativo finanziamento.

L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica a consuntivo dei canoni effettivamente corrisposti nell'anno 2026, documentati mediante ricevute di pagamento (con indicazione del numero e della data di emissione e quietanza a firma leggibile del locatore; in caso di ricevuta unica allegare fotocopia del documento del locatore), copia di bonifici o altra documentazione idonea a ricondurre i pagamenti al contratto, all'alloggio e al periodo per il quale è richiesto il contributo.

È possibile presentare, in alternativa, dichiarazione liberatoria, dell'avvenuto pagamento del canone di locazione per il periodo cui si riferisce la richiesta di contributo, con allegata fotocopia del documento d'identità del proprietario dell'immobile.

Il Comune, sulla base della documentazione prodotta, ridetermina se necessario l'importo spettante e può richiedere al beneficiario eventuali integrazioni documentali. Le eventuali somme residue derivanti da minori erogazioni possono essere ridistribuite tra gli aventi diritto per soddisfare il fabbisogno residuo della medesima annualità, esclusivamente entro il limite del contributo massimo spettante a ciascun beneficiario.

9. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora da controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dall'elenco degli aventi diritto.

10. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono motivi di esclusione:

1. domanda non firmata
2. domanda incompleta o priva della documentazione richiesta che non viene regolarizzata entro i termini assegnati dall'ufficio competente;
3. domanda pervenuta oltre il termine previsto dal Bando;
4. assenza di requisiti indicati dal bando.

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a: Stefania Tanchis, Tel. 0785/450231
email: segreteria@comune.bolotana.nu.it

11. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Procedimento relativo all'erogazione di contributi per il sostegno alla locazione.

Conformemente a quanto disciplinato dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) si comunicano le seguenti informazioni:

1. Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Bolotana nella persona del Sindaco pro tempore.
2. Responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'avv. Alessandra Etzo.
3. Finalità e base giuridica. I dati forniti saranno trattati per le finalità istituzionali relative al procedimento per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione e per i conseguenti adempimenti previsti per legge. Altre finalità di trattamento potrebbero essere ricondotte ad attività di rilevazione statistica.
4. Destinatari. Si informa che i dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per Legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali, quali: Personale dipendente del Comune, responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, personale regionale, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.
5. Trasferimento a paesi terzi. I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE.
6. Periodo di conservazione o criteri. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 5 GDPR 679/2016.
7. Diritti dell'interessato ai sensi degli artt. Dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)
Il soggetto interessato in qualsiasi momento ha diritto:
 - 1) di avere accesso ai propri dati personali e ottenere l'accesso alle informazioni previste dall'art.15 del GDPR;
 - 2) di ottenere la rettifica dei dati che lo riguardano ai sensi dell'art.16 GDPR;
 - 3) di opporsi al trattamento o ottenerne la limitazione ai sensi dell'art.18 DGPR;
 - 4) di ottenere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento secondo l'art.19 GDPR;
 - 5) alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 GDPR;
 - 6) di opposizione ai sensi dell'art. 21 GDPR
 - 7) proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
 - 8) di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona ai sensi dell'art.22 GDPR.
8. Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati comporterebbe l'impossibilità della costituzione dei rapporti dell'interessato con l'Ente e la mancata erogazione dei servizi, ovvero il mancato espletamento di altri provvedimenti amministrativi di competenza del Comune, nonché conseguenze legate ai controlli della veridicità dei dati da parte delle autorità preposte.

Bolotana, 08/10/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CULTURALE SCOLASTICO - SOCIO ASSISTENZIALE
fto D.ssa Annalisa Secchi